


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 febbraio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 18.

Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 19.

Norme integrative della disciplina dei direttori generali degli enti strumentali della Regione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 20.

Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 21.

Norme in materia di igiene e sanità pubblica Pag. 6

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 25.

Modifica della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 concernente «Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle USL» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 26.

Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 27.

Disciplina del demanio e del patrimonio regionale .. Pag. 8

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 39.

Provvedimenti concernenti interventi finanziari e completamento del riassetto organizzativo delle aziende autonome di soggiorno e turismo Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 40.

Rifinanziamento della L.R. 28/93 - Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza svolta dagli enti ausiliari istituzione dell'Albo Regionale. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/73 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 42.

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo e di strutture ricettive Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 43.

Modifiche agli articoli 6, 9 e 10 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 Pag. 16

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 17.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 3, 6 e 16 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22 — Interventi per l'edilizia abitativa Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 18.

Variazione al bilancio 1995 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale di contabilità n. 44/77 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 19.

Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale Pag. 18

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 20.

Delega delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive Pag. 22

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 29.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 «Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi» e successive modificazioni Pag. 22

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 30.

Istituzione degli IACP di Lecco e di Lodi Pag. 23

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 31.

Modifiche delle norme regionali concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 32.

Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche Pag. 25

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 33.

Classificazioni delle strade della regione Lombardia. Pag. 26

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 31.**

Norme in materia di musei degli enti locali e di interesse locale Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 32.

Norme in materia di classificazione strade non statali. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 33.

Modifica legge regionale 8 gennaio 1990, n. 6, recante: «Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici». Pag. 30

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 18.

Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 5 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7

1. All'art. 5 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive), come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del comma 1 le parole «manufatti realizzati in materiali leggeri e non vincolati permanentemente al suolo» sono sostituite dalle parole «allestimenti minimi»;

b) al comma 4 le parole «in materiali leggeri» sono sostituite dalle parole «in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari»;

c) al comma 4, dopo la parola «mobilità», sono inseriti i seguenti periodi: «I preingressi, data la loro funzione e le loro caratteristiche, non sono soggetti a concessioni o autorizzazioni edilizie.

La superficie coperta dei preingressi non può superare mq. 10 e l'altezza non può essere superiore di oltre cm. 25 a quella del mezzo mobile».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 6 della L.R. 11/1982 come sostituito dalla L.R. 7/1993

1. Nel comma 4 dell'art. 6 della L.R. 11/1982, come sostituito dalla L.R. 7/1993, la parola: «manufatti» è sostituita dalla parola: «allestimenti».

2. Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. 11/1982, come integrato dalla L.R. 7/1993, è sostituito dal seguente:

«5. Nei parchi per vacanze è consentita la presenza di tende, caravan o altri allestimenti tipici di villaggi turistici, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio ed è obbligatoria l'offerta indifferenziata propria dei campeggi in almeno il 10 per cento delle piazzole costituenti il complesso ricettivo. In tali esercizi ricettivi, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 20 agosto, l'occupazione delle piazzole è subordinata alla effettiva presenza dei titolari dei mezzi di pernottamento. Il complesso delle piazzole non utilizzate è posto a disposizione del gestore.

Art. 3.

Modifica dei termini di cui all'art. 15 della L.R. 7/1993

1. Le aziende ricettive all'aria aperta che hanno iniziato l'attività tra il 1° luglio 1989 e la data di entrata in vigore della L.R. 7/1993, che posseggono i requisiti previsti per i parchi per vacanze dalla medesima L.R. 7/1993, possono ottenere tale classificazione a seguito di denuncia dei requisiti da presentarsi pena la decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia provvede entro i sessanta giorni successivi ed il Comune modifica, nel rispetto delle vigenti norme in materia, la licenza di esercizio.

Art. 4.

Modificazioni alle leggi regionali 9 gennaio 1985 n. 1 e 19 dicembre 1983 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Gli incentivi finanziari di cui alle leggi regionali 9 gennaio 1985 n. 1 e 19 dicembre 1983 n. 48, come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1992 n. 16, sono estesi agli ostelli per la gioventù. Per l'anno 1995 le istanze di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 marzo 1995

MORI

95R1009

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1995, n. 19.

Norme integrative della disciplina dei direttori generali degli enti strumentali della Regione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione all'art. 27 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) è inserito il seguente comma:

«5-bis. Per i dipendenti regionali, delle unità sanitarie locali e degli altri enti strumentali della Regione la nomina a direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato».

Art. 2.

Modifica dell'art. 44 comma 2 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e norma transitoria di adeguamento.

1. L'art. 44 comma 2 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è così sostituito:

«2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica cinque anni».

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la durata dei contratti stipulati nella presente legislatura tra il Presidente della Giunta regionale e i Direttori Generali degli IACP, è prorogata di dodici mesi.

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 27 comma 3 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28

1. Le disposizioni di cui all'art. 27 comma 3 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 debbono intendersi riferite ad un contratto di lavoro autonomo con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale il direttore generale è preposto, eccezion fatta per le eventuali attività professionali svolte al di fuori della provincia territorialmente interessata sempreché queste non siano in contrasto con l'interesse dell'ente. Al termine «retribuzione» del comma 4 deve intendersi attribuito il significato di emolumento non comprensivo dell'I.V.A..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 1995

MORI

95R1010

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 20.

Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Competenze della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico sanitario regionale promosse dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), la Regione svolge attività di programmazione e di indirizzo attraverso l'individuazione degli obiettivi che costituiscono oggetto di investimento, con riferimento ad un programma temporale determinato e ad oneri finanziari di cui sia stata preventivamente accertata la congruità e la disponibilità.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993 n. 492 (disposizioni in materia di edilizia sanitaria) approva gli studi di fattibilità ed i progetti attuativi delle opere avvalendosi del nucleo di valutazione secondo quanto previsto dall'art. 6.

3. La Giunta regionale esercita altresì funzioni di controllo sulla fase realizzativa dell'opera, nel rispetto dell'autonomia degli Enti attuatori, al fine di garantire, nei tempi ed ai costi prefissati, la realizzazione dell'intervento e l'effettivo avvio, a favore dell'utenza, dell'attività prevista all'interno dell'opera realizzata.

Art. 2.

Competenze delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere

1. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere attuano i programmi e i progetti di cui alla presente legge.

2. A tal fine spettano ad ogni ente attuatore:

- la predisposizione degli elaborati progettuali previsti dall'art. 4 comma 1;
- la nomina del responsabile del procedimento;
- l'espletamento di tutte le procedure per l'avvio della fase realizzativa;
- il controllo sul corretto svolgimento della fase realizzativa;
- la copertura finanziaria di oneri non prevedibili in fase di avvio;
- l'avvio effettivo e la gestione dei servizi previsti nell'intervento.

Art. 3.

Competenze di enti non facenti parte del Servizio sanitario regionale

1. Per gli enti non facenti parte del Servizio sanitario regionale ammessi dalla programmazione nazionale o regionale a partecipare al piano pluriennale di investimenti, esercitando funzioni di gestione di servizi sociosanitari, le presenti disposizioni sono integrate dalla legge regionale 20 maggio 1991 n. 7 (modalità per l'applicazione dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle altre istituzioni ed enti pubblici che gestiscono residenze sanitarie assistenziali).

2. All'Università degli studi, agli Istituti scientifici e all'Istituto zooprofilattico, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 492/1993, si applicano le specifiche disposizioni statali per quel che attiene gli aspetti finanziari.

3. Agli enti di cui al comma 1, ad esclusione di quelli indicati nel comma 2, si applicano, per quanto riguarda le Residenze sanitarie assistenziali, le seguenti modalità e limiti di accesso ai mutui di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988:

- finanziamento nazionale e regionale limitato a lire 70.000.000 a posto letto in caso di nuova edificazione;
- finanziamento nazionale e regionale limitato al sessanta per cento del costo previsto nella delibera di programmazione, in caso di ristrutturazione o completamento.

4. Lo schema tipo delle convenzioni destinate a disciplinare la gestione delle strutture di cui sono titolari gli Enti di cui al comma 3, è predisposto dalla Regione in modo che il corrispettivo economico tenga conto degli interventi finanziari attuati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 e sia dimensionato in modo da favorire, con la necessaria gradualità e tenendo conto delle condizioni della situazione patrimoniale dell'Ente stesso, il recupero finanziario delle somme erogate o di quota parte di esse.

Art. 4.

Elaborati progettuali

1. Gli elaborati progettuali di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) sono individuati nello studio di fattibilità previsto dal d.m. 29 agosto 1989 n. 321, nel progetto di massima e nel progetto esecutivo. Quest'ultimo è predisposto conformemente alle indicazioni contenute nello studio di fattibilità e nel progetto di massima.

2. Eventuali varianti allo studio di fattibilità, necessarie ed indispensabili per garantire l'adeguamento dell'obiettivo a possibili sopravvenute innovazioni di tipo legislativo o programmatico, comportano l'immediato adeguamento del progetto esecutivo.

3. Nel caso in cui l'opera sia articolata per lotti e vi sia disponibilità finanziaria certa solo per uno o più di essi, i lotti devono essere funzionali, funzionanti e fruibili.

Art. 5.

Approvazione degli elaborati progettuali

1. Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale degli elaborati progettuali, il nucleo di valutazione di cui all'art. 6 verifica:

- la conformità dell'opera rispetto alla programmazione regionale;

- b) lo studio di fattibilità ed il progetto di massima;
- c) la conformità del progetto esecutivo allo studio di fattibilità ed al progetto di massima;
- d) la fase attuativa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, oltre che nei riguardi delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche nei confronti degli obiettivi e degli elaborati progettuali predisposti dagli altri enti ammessi dalla programmazione regionale a partecipare al piano di investimenti.

3. La Giunta regionale fornisce al nucleo di valutazione tutte le necessarie indicazioni di merito e procedurali atte a garantire, dal punto di vista tecnico, correttezza ed omogeneità di intervento nei confronti delle verifiche di cui al comma 1.

Art. 6.

Nucleo di valutazione

1. È istituito il nucleo di valutazione che esprime parere alla Regione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1.

2. Il nucleo effettua l'istruttoria di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale nell'ambito del piano pluriennale di investimenti ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 e nell'ambito degli interventi promossi dalla legge 5 giugno 1990 n. 135 (interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).

3. La Giunta regionale può richiedere il parere del nucleo di valutazione anche per la verifica progettuale di interventi particolarmente significativi finanziati in conto capitale con la quota del fondo sanitario regionale.

4. La Giunta regionale può altresì richiedere il parere del nucleo di valutazione per l'individuazione degli standard e delle metodiche relative all'attività di progettazione e di affidamento di incarichi o di opere in materia di edilizia sanitaria, al fine di garantire nei confronti delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere la necessaria uniformità delle procedure.

Art. 7.

Composizione

1. Il nucleo di valutazione è composto da sedici membri:
- a) il Presidente;
 - b) un esperto giuridico amministrativo in materia edilizia;
 - c) un esperto in attività economico-finanziarie;
 - d) due esperti in discipline mediche (igiene e organizzazione sanitaria) direttori sanitari responsabili di strutture ospedaliere;
 - e) sei esperti in edilizia sanitaria;
 - f) due esperti in impiantistica (impianti elettrici e speciali);
 - g) due esperti in impiantistica (impianti meccanici e idro-termo sanitari);
 - h) un esperto in tecnologie ed apparecchiature bio ed elettromedicali.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale o delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere od altro ente pubblico, con profilo tecnico, di qualifica non inferiore al sesto livello, che presta la propria attività a tempo pieno.

3. I componenti del nucleo si astengono dal prendere parte a decisioni riguardanti opere per le quali, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, abbiano svolto attività di progettazione. I componenti del nucleo, dipendenti delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere si astengono altresì nelle decisioni relative ai progetti delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere di appartenenza.

Art. 8.

Nomina

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina per un triennio, rinnovabile, i componenti ed il segretario del nucleo individuandoli tra i dipendenti regionali, delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere e i dipendenti di altri enti pubblici, con specifica esperienza in materia.

2. Il Presidente del nucleo è individuato dal Presidente della Giunta tra i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale. Il Vice Presidente è individuato tra i componenti del nucleo.

3. In caso di persistente ed immotivata assenza di uno dei componenti o del segretario, il Presidente del nucleo, propone al Presidente della Giunta regionale la decadenza e l'immediata sostituzione. Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto entro dieci giorni dalla segnalazione.

4. I componenti del nucleo prestano la propria attività al di fuori dell'orario di servizio.

5. Il Presidente della Giunta regionale individua la sede del nucleo, costituita da più locali idonei per lo svolgimento dell'attività, con particolare riferimento agli ambienti necessari per le riunioni collegiali, per il personale di segreteria e per l'archiviazione e la tenuta riservata degli atti progettuali.

Art. 9.

Funzionamento

1. Il nucleo informa la propria attività ad un rapporto di collaborazione con gli enti attuatori, creando le condizioni per pervenire, con la necessaria gradualità, ad una situazione di correttezza e di completezza della documentazione, utile per conseguire la successiva fase di approvazione.

2. Il nucleo di valutazione delibera a maggioranza e con la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

3. Il Presidente del nucleo predispose mensilmente l'ordine del giorno dei lavori tenendo conto, nell'esame dei diversi interventi trasmessi dagli enti attuatori, delle priorità previste dalla legge n. 492/1993 e delle indicazioni che, in relazione a particolari situazioni di urgenza e di rilievo programmatico od operativo, gli vengono fornite dalla Giunta o, su delega di questa, dall'Assessore alla sanità.

4. Il Presidente del nucleo, individua, per ogni intervento, un relatore che coordina l'istruttoria della pratica. Il Presidente può altresì disporre l'istituzione di una o più sottocommissioni.

5. Il Presidente può far intervenire alle riunioni del nucleo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, tecnici ed esperti delle materie trattate, senza diritto a compenso. Il Presidente può altresì richiedere la partecipazione alle sedute dei dirigenti delle strutture regionali o di quelli degli enti attuatori interessati agli argomenti in discussione.

6. Il Presidente del nucleo, in relazione all'esito delle diverse verifiche effettuate in sede istruttoria, dispone direttamente l'acquisizione presso gli enti attuatori di tutte le informazioni aggiuntive necessarie per il prosieguo dei lavori nonché di tutte le documentazioni integrative e correttive necessarie.

7. Il Presidente dispone opportune verifiche tecniche congiunte con gli Amministratori ed i tecnici degli enti attuatori interessati all'intervento oggetto di esame. Se necessario dispone altresì l'audizione dei progettisti.

8. Il nucleo, nel caso di istruttorie particolarmente complesse, qualora sia necessario approfondire e meglio definire le tecniche e le procedure di verifica e controllo, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, attiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 17 dicembre 1986 n. 878 (disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica), nei modi e nelle forme concordate, un rapporto diretto di collaborazione e di consulenza con il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, costituito presso il Ministero del bilancio.

9. Entro trenta giorni dall'insediamento, il nucleo emana un regolamento volto a disciplinare le modalità di funzionamento.

Art. 10.

Compensi

1. Ai componenti del nucleo di valutazione è assegnato un compenso lordo nella misura prevista dall'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1991 n. 25 (norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni per ogni giornata di seduta.

Ai componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede il nucleo, spetta il rimborso delle spese relative al viaggio ed al soggiorno, secondo quanto previsto per i dirigenti regionali. Analogo trattamento spetta ai componenti in caso di sopralluoghi o verifiche effettuate in località diverse dalla sede del nucleo.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi ammessi al funzionamento la Regione assicura la copertura finanziaria per la quota parte del cinque per cento, contestualmente alla deliberazione del CIPE che autorizza il finanziamento per la restante quota parte del novantacinque per cento ed in ogni caso prima dell'avvio della fase realizzativa.

2. Per il funzionamento dell'organo collegiale di cui all'art. 6 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali», del bilancio regionale per l'anno finanziario 1995. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale, provvede, con proprio decreto, alla nomina del Presidente, dei componenti e del segretario del nucleo di valutazione di cui all'art. 6.

2. Il Presidente della Giunta provvede altresì, entro lo stesso termine di cui al comma 1, alla individuazione della sede ed a garantire la dotazione degli strumenti necessari per l'espletamento dell'attività.

3. Fino al termine di cui al comma 1, le funzioni attribuite al nucleo sono svolte, in via transitoria, dall'organismo tecnico costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 368 dell'11 febbraio 1994, cui spettano i compensi previsti dall'art. 10.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 aprile 1995

MORI

95R1011

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 21.

Norme in materia di igiene e sanità pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interventi a tutela della salute pubblica

1. Sono soggetti a vigilanza per la tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione.

2. Quando dall'analisi risulti che le sostanze alimentari e le bevande, ivi comprese le acque minerali, non siano conformi alle vigenti disposizioni, il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'accertamento analitico, fermi restando tutti gli altri adempimenti di legge, trasmette al Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione dell'Unità sanitaria locale che ha eseguito il campionamento il certificato delle analisi ed il verbale di prelevamento che contiene tutte le informazioni necessarie ad identificare il prodotto, il numero di lotto, il fabbricante o il distributore ovvero entrambi.

3. Il Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione o, in sua sostituzione, il dirigente della competente unità operativa emana le necessarie ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa al territorio dell'Unità Sanitaria locale o a parte del suo territorio comprendente più comuni.

4. Qualora il fatto, per la particolarità del prodotto, possa riguardare anche il territorio di altre Unità sanitarie locali della Regione il responsabile del laboratorio provvede a darne immediata comunicazione ai Direttori dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione di queste ultime, i quali provvedono secondo quanto disposto al comma 3.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 comunicano, immediatamente, al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti adottati, o i fatti sui quali abbiano ritenuto di non provvedere, per la comunicazione al Ministero della Sanità nonché alle altre Regioni qualora siano interessate altre parti del territorio nazionale.

6. Ferme restando le responsabilità penali e personali, ove i soggetti di cui ai commi 3 e 4 non provvedano, i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al presente art. sono adottati, in via sostitutiva, dal Presidente della Giunta regionale.

7. Per i fini di cui al comma 6 il responsabile del laboratorio trasmette i dati di cui al comma 2 anche alla Regione.

Art. 2.

Interventi in materia di acque minerali

1. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali, di cui alla legge regionale 11 agosto 1977 n. 33, come modificata dalla legge regionale 9 luglio 1984 n. 37, il Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione o, in sua sostituzione, il dirigente dell'unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale è ubicato lo stabilimento, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, diffida il concessionario ad eliminare, entro un congruo termine, le cause di irregolarità.

2. Trascorso inutilmente il termine fissato, il Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione o il dirigente dell'unità operativa igiene degli alimenti e nutrizione dell'Unità sanitaria locale propone al Presidente della Giunta regionale la sospensione temporanea o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

3. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. La Regione trasmette al Ministero della Sanità copia del provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105.

Art. 3.

Autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti

1. L'autorizzazione alla detenzione di sorgenti radioattive di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede la struttura da autorizzare.

Art. 4.

Procedure per le autorizzazioni

1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 3 si osservano le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Unità sanitaria locale n. 4 Chiavarese provvede alla costituzione della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 89 e 90 del D.P.R. 185/1964.

Art. 5.

Ampliamento e costruzione di cimiteri

1. Il parere igienico sanitario per l'ampliamento e per la costruzione dei cimiteri di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 è espresso dal Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente o, in sua sostituzione, dal dirigente dell'unità operativa igiene e sanità pubblica entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Comune richiedente.

Art. 6.

Funzioni ispettive e di controllo in materia di prevenzione e sanità pubblica e di polizia veterinaria

1. Il personale di vigilanza ed ispezione dell'Unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni nell'ambito dell'Area dipartimentale di prevenzione di cui alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42.

2. A tal fine il responsabile dell'Area dipartimentale predispone, anche sulla base delle indicazioni dei responsabili delle competenti unità operative, programmi semestrali di vigilanza ed ispezione.

3. In relazione ai compiti di istituto della propria Unità sanitaria locale, il personale addetto alle funzioni ispettive e di controllo svolge le proprie funzioni anche nel territorio di Unità sanitarie locali diverse da quelle di appartenenza informando, salvo i casi di urgenza, preventivamente la competente unità operativa delle stesse.

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono svolte nel rispetto di quanto disposto nell'art. 5 della legge regionale 8 marzo 1990 n. 12.

Art. 7.

Abrogazione di norma

1. È abrogato l'art. 44-ter della legge regionale 33/1977 come modificata dalla legge regionale 37/1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 aprile 1995

MORI

95R1012

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 25.**

Modifica della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 concernente «Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle USL».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'allegato A della legge 14 giugno 1994, n. 18 «Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle USL» è modificato come segue:

«Provincia di Lecce: dalla USL LE/1 viene cancellato il Comune di Collepasso, con abitanti 6874. Il totale degli abitanti della USL LE/1 viene modificato in 468.450 abitanti. Alla USL viene aggiunto il

Comune di Collepasso, con abitanti 6874, nell'ordine alfabetico di pertinenza. Il totale degli abitanti della USL LE/2 viene modificato in 335.527 abitanti.

Provincia di Bari: dalla USL BA/4 viene cancellato il Comune di Binetto, con 1829 abitanti. Il totale degli abitanti della USL BA/4 viene modificato in 585.949. Alla USL BA/3 viene aggiunto il Comune di Binetto, con 1829 abitanti, nell'ordine alfabetico di pertinenza. Il totale degli abitanti della USL BA/3 viene modificato in 203.554 abitanti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Fasano, addì 21 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1055

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 26.

Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la competenza per il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è attribuita alle Unità sanitarie locali (USL) nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione convenzionata.

2. Limitatamente all'esercizio 1995, il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui al precedente comma 1 sarà effettuato:

a) mediante acconti mensili pari all'80% della media mensile delle contabilità presentate nell'anno 1994;

b) con conguagli sulla contabilità trimestrale, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2.

1. La Regione, in nome e per conto delle USL di cui al comma 1 del precedente art. 1, provvede alla erogazione degli acconti dovuti alle case di cura private fino al 30 giugno 1995, mentre dal 1° luglio 1995 le predette USL provvedono sia all'accontazione mensile che ai conguagli spettanti dal 1° gennaio 1995, secondo la normativa vigente per le prestazioni ospedaliere.

2. La compensazione tra le USL della Regione per le prestazioni rese dalle case di cura private a partire dal 1° gennaio 1995 sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla sanità sulla base della rendicontazione trasmessa dalle USL territorialmente competenti per ciascuna istituzione privata convenzionata, mediante imputazione delle relative somme a carico della USL di residenza dell'assistito.

3. L'Assessorato regionale alla sanità provvederà, altresì, alla integrazione delle quote finanziarie spettanti alle USL, di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, per le prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate in favore di assistiti provenienti da altre regioni, sulla base di specifica rendicontazione decorrente dal 1° gennaio 1995.

Art. 3.

1. La Regione, in nome e per conto delle USL territorialmente competenti per i centri di riabilitazione privati convenzionali, provvede alla erogazione sia degli acconti che dei conguagli per il primo e il secondo trimestre 1995, a norma del precedente art. 1, comma 2.

2. Dal 1° luglio 1995 le competenti USL provvedono sia all'acconiazione mensile che ai conguagli relativi al terzo e quarto trimestre.

3. La compensazione tra le USL della Regione per le prestazioni rese dal 1° gennaio 1995 dai centri di riabilitazione privati convenzionati con la stessa Regione sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla sanità mediante imputazione delle relative somme a carico della USL di residenza dell'assistito, con i seguenti criteri:

a) per le prestazioni maturate nel primo semestre 1995 con rilevazione diretta da parte del predetto Assessorato sulle contabilità afferenti lo stesso periodo;

b) per le prestazioni relative al secondo semestre 1995 sulla base delle rilevazioni effettuate dalle USL competenti territorialmente per ciascun centro di riabilitazione, trasmesse all'Assessorato regionale alla sanità e alla USL di residenza dell'assistito.

4. Le prestazioni erogate dal 1° gennaio 1995 in favore di cittadini pugliesi da centri di riabilitazione extra-regionali, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono a carico della USL di residenza dell'assistito. Il relativo pagamento è effettuato dalla USL direttamente al centro erogatore secondo la normativa vigente.

5. Le prestazioni erogate da centri di riabilitazione privati convenzionali con la Regione Puglia in favore di cittadini provenienti da altre regioni continuano a essere pagate direttamente dalla USL di residenza dell'assistito.

Art. 4.

1. Le quote finanziarie assegnate ed erogate alle USL per il pagamento delle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia, a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non possono essere utilizzate dalle stesse per finalità diverse da quelle di destinazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1056

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 27.

Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni.

2. La presente legge intende inoltre:

- a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;
- b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.

TITOLO II

TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE

Capo I

* TIPOLOGIA DEI BENI

Art. 2.

Beni del demanio

1. Il demanio regionale costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art. 822, comma 2, del Codice civile.

2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970.

Art. 3.

Beni del patrimonio

1. Il patrimonio regionale costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

3. Il patrimonio indisponibile costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile.

4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

Capo II**CLASSIFICAZIONE DEI BENI****Art. 4.***Classificazione e destinazione dei beni*

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.

3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

TITOLO III**ATTIVITÀ REGIONALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI****Capo I****NORME GENERALI****Art. 5***Attività regionali*

1. Le attività regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:

- a) acquisizione dei beni;
- b) catalogazione e inventariazione dei beni;
- c) uso e amministrazione dei beni;
- d) valorizzazione dei beni;
- e) conservazione e realizzazione dei beni;
- f) alienazione dei beni.

TITOLO IV**ACQUISIZIONE DEI BENI****Capo I****BENI REGIONALI****Art. 6.***Beni regionali*

1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:

- a) trasferimento ex lege;
- b) acquisto;
- c) costruzione;
- d) atto di liberalità;
- e) permuta.

Capo II**ACQUISIZIONE DEI BENI****Art. 7***Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege*

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.

Art. 8.*Acquisizione dei beni a seguito di acquisto*

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.

2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

- a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;
- b) per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.

3. All'acquisto dei beni immobili la Giunta regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.

Art. 9.*Acquisizione di beni a seguito di costruzione*

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 10.*Acquisizione dei beni per atti di liberalità*

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità.

2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.

Art. 11.*Acquisizione dei beni per permuta*

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.

5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale.

TITOLO V**CATALOGAZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI****Capo I****NORME GENERALI****Art. 12.***Norme generali*

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.

Capo II**CATALOGAZIONE DEI BENI****Art. 13.***Catalogo dei beni immobili demaniali*

1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) titolo di provenienza;
- c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- d) tipo di amministrazione o ente preposto;

- e) utilizzazione e relativo titolo;
- f) valore;
- g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.

Art. 14.

Catalogo dei beni immobili patrimoniali

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;
- c) titolo di provenienza;
- d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- e) tipo di amministrazione o ente preposto;
- f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
- g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;
- h) valore.

Capo III

INVENTARIAZIONE DEI BENI

Art. 15.

Inventari dei beni mobili

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:

- categoria A: arredi;
- categoria B: macchine e attrezzature;
- categoria C: libri e riviste;
- categoria D: opere d'arte;
- categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

Art. 16.

Valutazione dei beni

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

TITOLO VI

USO E AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Capo I

USO DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

Art. 17.

Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;

che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali.

5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene destinato.

Art. 18.

Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.

2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.

3. L'atto di locazione deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura (lel canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione.

Art. 19.

Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti

1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.

Capo II

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

Art. 20.

Norme generali

1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.

Art. 21.

Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.

Capo III

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI BENI NON CONCESSI IN USO E DEI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 22.

Norme generali

1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

- a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;
- b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.

**TITOLO VII
VALORIZZAZIONE DEI BENI**

Art. 23.

Valorizzazione dei beni

1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.

**TITOLO VIII
ALIENAZIONE DEI BENI**

Capo I

NORME GENERALI

Art. 24.

Norme generali

1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.

2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esige proprie o di altro uso pubblico.

3. L'alienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.

Capo II

NORME SUL PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE

Art. 25.

Norme sul patrimonio agricolo forestale

1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge.

Capo III

ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 26.

Alienazione del patrimonio regionale

1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386.

Art. 27.

Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica

1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d'asta il prezzo di stima.

2. L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.

3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo.

Art. 28.

Prezzo di stima e Commissioni tecniche

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.

2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Province, Comunità montane e/o loro consorzi) e Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.

3. Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 29.

Svolgimento della gara e aggiudicazione

1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale.

Art. 30.

Destinazione dei proventi dell'alienazione

1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

- a) realizzazione delle sedi regionali;
- b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;
- c) attuazione dei programmi comunitari.

Capo IV

ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

Art. 31.

Alienazione di beni mobili

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purché dichiarati «fuori uso» dal competente Servizio economato e cassa.

2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.

3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.

4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Pareri

1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 33.

Programma di alienazione

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

- 1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;
- 2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 aprile 1995

MARTELOTTA

(Omissis).

95R1057

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 39.

Provvedimenti concernenti interventi finanziari e completamento del riassetto organizzativo delle aziende autonome di soggiorno e turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario

1. In relazione alla L.R. 22 gennaio 1992, n. 4, al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblico interesse resi dalle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e di salvaguardarne i beni patrimoniali, considerati strutture di primaria utilità pubblica, nonché di completarne il risanamento finanziario, procedendo alla copertura dei pregressi deficit di bilancio, è assegnato alle stesse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo un contributo straordinario di L. 3.000.000.000 (tre miliardi).

2. Il contributo straordinario viene ripartito tra le AA.AA.S.T. che hanno documentato un deficit pregresso di bilancio alla data del 31 dicembre 1993, comprensivo anche delle passività di cui al successivo art. 3, punto 2.

3. Il contributo straordinario assegnato a ciascuna A.A.S.T., mediante riparto proporzionale rispetto agli importi dei deficit accertati, è destinato esclusivamente al pagamento di passività pregresse — con esclusione di quelle già oggetto di altri interventi legislativi —, incluse nelle ricognizioni già trasmesse al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza della Regione Abruzzo.

4. Il contributo viene erogato, previa definizione anche transattiva dei rapporti debitori coi terzi, ai sensi degli artt. 1965 e segg. del Codice Civile, nel limite massimo degli importi risultanti dalle ricognizioni di cui al comma precedente. A tal fine ciascuna A.A.S.T. dovrà trasmettere al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza, copia degli accordi transattivi conclusi, riepilogati in apposito elenco, e delle relative deliberazioni commissariali, esecutive ai sensi di legge. Su richiesta delle AA.AA.S.T. beneficiarie potranno essere effettuate dalla Regione erogazioni dirette in favore dei creditori che abbiano transattivamente definito i propri rapporti con le AA.AA.S.T., previa trasmissione al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza degli accordi transattivi e delle relative deliberazioni commissariali, esecutive ai sensi di legge. Le AA.AA.S.T. dovranno, entro il termine del 31 dicembre 1995, redigere il rendiconto delle partite debitorie pregresse estinte coi fondi derivanti dal contributo di cui alla presente legge e

trasmetterlo al Settore Turismo, Servizio Organizzazione e Vigilanza, unitamente ai documenti giustificativi delle uscite, allegando un quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite certificato dal Collegio dei Revisori.

Art. 2.

Erogazione del contributo ordinario

1. Il contributo ordinario spettante alle AA.AA.S.T., previsto dalla L.R. 27 agosto 1982, n. 57, è finalizzato e vincolato prioritariamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti e degli oneri fiscali e previdenziali.

2. I Commissari Liquidatori delle AA.AA.S.T., ove sussistano azioni esecutive individuali o collettive dei dipendenti tendenti ad ottenere il pagamento di stipendi arretrati ed al fine di evitare un considerevole aggravio di spese legali a carico dell'Ente, devono richiedere il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi da parte della Regione, in favore dei dipendenti medesimi, presso il proprio Tesoriere, tenuto conto anche delle previsioni di cui all'art. 2751-bis del codice civile.

3. Per le finalità di cui al comma che precede i Commissari Liquidatori delle AA.AA.S.T. provvedono all'apertura di appositi conti correnti indisponibili presso il proprio Tesoriere, da utilizzare esclusivamente per l'incasso della quota di contributo ordinario vincolata al pagamento di stipendi ed oneri previdenziali e fiscali e per il pagamento delle spese medesime.

Art. 3.

Conti Consuntivi e Conto del Patrimonio

1. I Commissari Liquidatori provvedono a riapprovare i conti consuntivi delle AA.AA.S.T., e degli EE.PP.T. ove non approvati in precedenza e/o annullati dall'Organo di Controllo, per tutti gli esercizi mancanti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ad inviarli all'Organo di Controllo competente nei successivi 15 giorni. In caso di inottemperanza la Giunta regionale provvede a nominare propri Commissari *ad acta*.

2. Fino alla completa attuazione dei provvedimenti di risanamento finanziario previsti nella presente legge e nella L.R. 11 febbraio 1992, n. 16, le AA.AA.S.T. e gli EE.PP.T. iscrivono gli eventuali debiti fuori bilancio, formati in data anteriore al 31 dicembre 1993 ed emergenti dalle ricognizioni tecnico-amministrative effettuate ai sensi di legge, in apposita elencazione da allegare ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi degli Enti medesimi.

3. Il Conto del Patrimonio, aggiornato secondo le risultanze effettive alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere allegato esclusivamente all'ultimo dei conti consuntivi delle AA.AA.S.T. e degli EE.PP.T. da approvare secondo quanto previsto nel precedente comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1995 i Commissari Liquidatori delle AA.AA.S.T. che abbiano accertato la presenza dei debiti fuori bilancio, di cui al precedente punto 2, dovranno completare le segnalazioni delle irregolarità riscontrate nel corso dell'attività ricognitoria ai competenti Organi di Giustizia ed intraprendere le azioni giudiziarie di recupero, ovvero di rivalsa, nei confronti dei responsabili.

5. Gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trovano e del carattere di ordinaria amministrazione della gestione commissariale, sono esonerati dalla evidenziazione, nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 1995, della previsione contabile di cassa.

Art. 4.

Compensi ai Commissari Liquidatori

1. Ai Commissari Liquidatori, oltre al compenso fissato con L.R. del 28 novembre 1994, n. 87, spetta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute nella misura e con le modalità previste dalla L.R. 29 dicembre 1977, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma Finanziaria

1. I contributi oggetto della presente legge sono liquidati alle AA.AA.S.T. mediante apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 3.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 con il fondo globale iscritto al cap. 324000 elenco n. 4 partita n. 6 del bilancio di previsione per l'esercizio 1994.

3. Nello stato di previsione della spesa per il bilancio dell'esercizio finanziario 1995 è iscritto, in termini di sola competenza lo stanziamento di L. 3.000.000.000 sul pertinente capitolo 242444 denominato: «Interventi finanziari in favore delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0959

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 40.

Rifinanziamento della L.R. 28/93 - Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza svolta dagli enti ausiliari istituzione dell'Albo Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 6, commi 3,4 e 5 della L.R. 21 luglio 1993, n. 28, limitatamente all'anno 1995, sono previsti interventi di sostegno alle attività di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze direttamente attuate dagli Enti ausiliari, per un ammontare di L. 390.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 390.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto, sul Cap. 81590 denominato «Interventi per attività di recupero alcolisti e tossicodipendenti legge 26 giugno 1990, n. 162 lo stanziamento di L. 390.000.000, in termini di sola competenza».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0960

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/73 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla L.R. 7 novembre 1973, n. 41 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il 1° comma dell'art. 1 è così sostituito:

«1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica e indennità di funzione;
- b) diaria mensile;
- c) indennità di missione;
- d) indennità di fine attività;
- e) assegno vitalizio».

b) Il 1° comma dell'art. 2 è così modificato:

«La gestione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1, nel testo vigente, spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare».

c) Il 2° comma dell'art. 2 è abrogato.

d) L'art. 3 è abrogato.

e) Il 2° comma dell'art. 4 è così sostituito:

«I contributi sono trattenuti in ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale e sono contemporaneamente versati nell'apposito conto entrate del bilancio della Regione».

f) All'art. 8, infine, sono aggiunti i commi seguenti:

«L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il consigliere esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma. L'assegno, è, inoltre sospeso se il consigliere percepisce a qualsiasi titolo, emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso.

In caso di ammontare inferiore degli emolumenti di cui al precedente comma, l'assegno è ridotto in misura corrispondente agli emolumenti percepiti.

La corresponsione dell'assegno di inabilità è subordinata a verifica quinquennale sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione».

g) L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Il consigliere, previo versamento di apposita quota aggiuntiva pari al 25% del contributo obbligatorio di cui all'art. 4, ha diritto dandone apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza di determinare l'attribuzione al coniuge ovvero ai figli dopo il proprio decesso, di una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del 26° anno di età, se studenti, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui al 1° comma è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al 3° comma sia l'inizio della contribuzione di cui al 1° comma devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal beneficio. Tale causa di decadenza non opera nel caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre, rispettivamente, dalla data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di consigliere.

5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato».

6. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

h) Al 2° comma dell'art. 16 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«È fatta salva l'applicazione delle norme di cui al 1° comma del precedente art. 14, nel testo vigente».

i) L'art. 18 è abrogato, salvo quanto previsto all'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità e di assegno di inabilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità e di inabilità, nonché nei confronti dei consiglieri il cui mandato abbia avuto già inizio al momento della sua entrata in vigore.

2. Ai soggetti di cui al 1° comma continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilità contenute nella L.R. 41/73 e successive modificazioni.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo di Previdenza di cui all'art. 1 della L.R. 41/73 è soppresso. Tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale.

2. Ogni riferimento al «Fondo di Previdenza», contenuto nella citata L.R. 41/73 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi alla «Regione».

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 41/73, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo.

Art. 4.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti i contributi obbligatori e volontari previsti a carico dei consiglieri regionali e finalizzati alla percezione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, vengono introitati nel Cap. 37207 dello Stato di previsione entrate del bilancio corrente, che assume la denominazione: «Introiti per ritenute indennità di fine mandato e assegni vitalizi».

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento già iscritto nel Cap. 11101 dello Stato di previsione della spesa.

3. Per gli esercizi successivi, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0961

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 42.

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo e di strutture ricettive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

La Regione Abruzzo, riconoscendo come essenziale, ai fini dello sviluppo economico e sociale, l'attività turistico-ricettiva, promuove la ulteriore qualificazione delle figure professionali che in essa operano.

In tale ambito ed in attuazione dell'art. 11 primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il Turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» la Regione disciplina, con la presente legge, la figura professionale del Direttore d'Albergo e di Strutture Ricettive.

Art. 2.

Definizione

È Direttore d'Albergo chi, professionalmente, presta la propria attività presso unità ricettiva alberghiera, con compiti di direzione tecnica e amministrativa e con assunzione della responsabilità gestio-

nale ed operativa in particolare per quanto concerne la qualità dell'ospitalità offerta e la correttezza del personale subordinato nei confronti del cliente.

Art. 3.

Obblighi dei titolari d'Albergo

A ciascuna unità ricettiva, autosufficiente, sotto il profilo dei servizi, che sia classificata a tre stelle con almeno 50 posti letto, ovvero a quattro e cinque stelle qualunque sia il numero dei letti, è preposto un Direttore abilitato, che può essere anche persona diversa dal Titolare, che costituisce punto di riferimento nel rapporto tra clientela ed amministrazione dell'esercizio ricettivo.

Nessuna unità ricettiva alberghiera, di cui al primo comma, può rimanere senza Direttore abilitato per più di 60 giorni consecutivi.

Nei casi di assenza dall'unità ricettiva, prolungata per oltre 9 giorni, il Direttore abilitato deve affidare la supplenza ad altro soggetto, anche non qualificato ai sensi della presente normativa, pur conservando la responsabilità per il buon andamento dell'esercizio e darne notizia immediata alla Regione mediante comunicazione scritta da inviare al Settore Turismo servizio Organizzazione Turistica e Vigilanza.

Art. 4.

Abilitazione tecnico-professionale

L'esercizio della professione di Direttore d'Albergo è subordinato, in base alle norme della presente legge, al possesso di attestato di abilitazione professionale, rilasciato dalla Regione Abruzzo.

Esso si consegue mediante superamento di apposito esame di abilitazione le cui modalità e termini vengono definiti con apposito bando della Giunta Regionale.

In vista della sessione d'esame di cui al presente articolo, la Giunta Regionale può organizzare corsi di preparazione e di formazione professionale, nonché attività seminariali, anche mediante convenzione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 5.

Requisiti di ammissione all'esame

Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Direttore d'Albergo occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana od altro stato membro della CEE;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
- e) anzianità professionale nel settore alberghiero di almeno 5 anni ed il raggiungimento del 2° livello di qualifica del vigente C.C.N.L.;
- f) idoneità fisica all'attività professionale.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Esame di abilitazione

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo deve essere presentata alla Regione Abruzzo - Settore Turismo - Servizio Organizzazione Turistica e Vigilanza.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare la lingua o le lingue estere, tra quelle di maggior diffusione, per le quali intendono sostenere l'esame abilitante.

Per l'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo l'esame consiste nelle seguenti prove:

- a) prova scritta:
 - organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi reparti dell'albergo e delle strutture ricettive;
 - tecnica delle prenotazioni;
 - contabilità alberghiera;
 - nozioni di marketing turistico ricettivo;
 - nozioni di informatica.

b) prova orale:

- gli argomenti della prova scritta;
- legislazione turistica regionale e nazionale;
- nozioni elementari di diritto privato, cultura generale;
- colloquio in una o più lingue straniere indicate dal candidato tra quelle previste nel bando di concorso;
- nozioni di geografia turistica.

La Commissione d'esame è così composta:

un dirigente superiore del Settore Turismo, designato dal Componente la Giunta preposto al Settore Turismo, che funge da Presidente;

un docente di geografia o di tecnica del turismo;

un esperto di diritto e legislazione turistica; un rappresentante degli albergatori designato dalla organizzazione di categoria più rappresentativa;

un direttore d'albergo già abilitato designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Direttori d'Albergo;

un dirigente del competente Servizio del settore turismo.

Della Commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti esperti nelle lingue straniere richieste dai candidati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Settore Turismo di livello non inferiore al VI.

In caso di impedimento del Presidente della Commissione, questi di volta in volta può delegare le funzioni ad un altro componente della Commissione.

A coloro che hanno superato l'esame viene rilasciato un attestato di abilitazione previa produzione della certificazione attinente al possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 5.

Per il funzionamento della Commissione d'esame si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39 della L.R. 14 luglio 1987, n. 39 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 8.

Art. 7.

Abilitazione e Albo professionale

Sono abilitati all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo i soggetti che conseguono l'idoneità ai sensi dell'art. 6 e che risultino essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

La Regione Abruzzo, a detti fini, cura la tenuta di apposito Albo professionale nel quale sono inseriti gli abilitati con l'indicazione della lingua o delle lingue estere di cui hanno superato l'esame.

L'iscrizione è disposta d'ufficio per coloro i quali vengono abilitati dietro superamento dell'esame bandito dalla Regione Abruzzo. Chi avesse conseguito analoga abilitazione presso altra Regione deve produrre apposita domanda presso il Settore Turismo - Servizio Organizzazione Turistica e Vigilanza, allegando attestato di abilitazione professionale e certificato di non iscrizione nell'Albo della Regione di provenienza.

L'abilitazione conseguita, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, consente l'iscrizione al R.E.C. senza ulteriori esami.

Il Direttore iscritto nell'Albo professionale ha facoltà di dirigere una o più strutture ricettive, fino ad un massimo di tre, purché appartenenti alla stessa proprietà.

Art. 8.

Divieti e sanzioni

È fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di Direttore d'Albergo in violazione delle norme della presente legge.

È inoltre fatto divieto a chiunque di avvalersi della prestazione professionale, quale Direttore d'Albergo, di soggetto non iscritto nell'Albo Regionale ovvero la cui iscrizione è sospesa.

La violazione della citata norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

In caso di violazione, da parte di un Direttore d'Albergo, di norme regolanti il settore turistico ricettivo in materia di tariffe e registrazioni dei clienti, nonché per comprovati comportamenti gravemente offensivi nei confronti della clientela e contrari alla deontologia professionale ed ai doveri dell'ospitalità si applicano:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000 in occasione della prima violazione;

b) la sospensione a tempo determinato dall'Albo professionale, in caso di recidiva;

c) la cancellazione dall'Albo professionale in casi di recidiva reiterata.

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti commi sono versate alla Regione Abruzzo ed introitate su specifico capitolo destinato alla organizzazione di corsi di preparazione e formazione ed attività seminari previste dal terzo comma del precedente articolo 4.

Il Sindaco competente per territorio, dietro segnalazione del Settore Turismo Servizio Organizzazione Turistica e Vigilanza della Regione, dispone la sospensione dell'attività ricettiva alberghiera nei casi di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3.

Art. 9.

Vigilanza e controllo

La Vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dalla Giunta Regionale.

Nei casi di trasgressione a norma di deontologia professionale e/o ai principi di ospitalità turistica, la Giunta Regionale preventivamente acquisisce motivato parere da parte di una commissione così composta:

a) un dirigente del Settore Turismo Servizio Industria Alberghiera che presiede;

b) due rappresentanti della categoria degli Albergatori designati dall'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale presente in Abruzzo;

c) due rappresentanti della categoria Direttori d'Albergo abilitati, designati dall'Associazione Direttori d'Albergo;

d) il Direttore dell'Azienda di promozione Turistica competente per territorio o, in mancanza, il Commissario Straordinario dell'A.A.S.T. sempre competente per territorio.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Settore Turismo di livello non inferiore al VI.

Art. 10.

Norme transitorie

Tutti coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la funzione di Direttore d'Albergo in aziende ricettive di cui all'art. 3 da almeno tre anni, nonché coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano svolte in modo continuativo per almeno cinque anni durante l'ultimo decennio, sono iscritti a domanda nell'Albo dei Direttori d'Albergo.

Per i fini di cui al precedente comma del presente articolo la domanda, in carta legale e con firma autenticata, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, alla Regione Abruzzo Settore Turismo Servizio Organizzazione Turistica e Vigilanza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ad essa l'interessato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dai titolari delle aziende ricettive presso le quali ha prestato servizio, o in mancanza di esse i certificati autenticati, da cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto nonché certificato attestante la residenza in un Comune della Regione Abruzzo.

Art. 11.

Urgenza

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0962

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 43.

Modifiche agli articoli 6, 9 e 10 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 è sostituito dal seguente:

Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano dei Bacini di Traffico, il bacino di traffico viene delimitato dall'ambito territoriale di ciascuna provincia.

Art. 2.

Al secondo comma, lettera f), dell'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, dopo l'espressione: «la fissazione delle direttive e dei criteri generali per la formazione dei piani di bacino» è aggiunta la seguente: «da parte degli enti locali».

Il terzo e sesto comma dell'articolo 10 della medesima legge regionale del 1983 sono abrogati.

Art. 3.

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0963

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 17.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 3, 6 e 16 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22 — Interventi per l'edilizia abitativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 — 4° comma — della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22 è così integrato: dopo le parole «... della legge n. 457/1978...» aggiungere le parole «... e da D.M.LL.PP. n. 308/SEGR. del 19 luglio 1988 per quanto inerente le superfici non residenziali...».

Art. 2.

L'art. 6 — 3° comma — della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22 è così modificato:

dopo le parole «... dalla presente legge...» eliminare le parole «... i limiti delle superfici indicate ai punti 1 e 2 del precedente comma, sono tassativi ...» e sostituirle con le parole «... il limite della superficie utile indicata al n. 1 del precedente comma è tassativo...».

Art. 3.

L'art. 6 — 3° comma — della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22 è così integrato:

«Le eventuali superfici di cui al n. 2 del precedente comma, che, per il rispetto di norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici risultino eccedere, come superficie non residenziali, il 40% della superficie utile, ed il massimo di mq 1800, per autorimessa, non concorreranno nella determinazione del contributo regionale concedibile».

Art. 4.

L'art. 6 — 6° comma — della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22 è così modificato:

dopo le parole «... o costruzione di alloggi ...» sostituire le parole «... di superficie inferiore a mq 95 ...» con le parole «... di superfici inferiori a quanto disposto dai nn. 1 e 2 del precedente 2° comma ...» e dopo le parole «... è concesso in proporzione ...» sostituire le parole «... alla superficie medesima...» con le parole «... alle superfici medesime...».

Art. 5.

L'art. 16 — 1° comma — della legge regionale 11 maggio 1990, n. 22 è così modificato:

dopo le parole «... dieci anni successivi...» sostituire le parole «... al collaudo finale delle opere...» con le parole «... alla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato, di erogazione finale del contributo, per quanto riguarda le categorie Acquisto, Recupero e Costruzione, e alla data del verbale di assegnazione degli alloggi, per quanto riguarda le cooperative edilizie...».

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 3 maggio 1995

DI GIANDOMENICO

95R0882

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 18.

Variazione al bilancio 1995 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale di contabilità n. 44/77.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni al bilancio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Variazioni in diminuzione alle previsioni delle uscite di competenza e di cassa

Nello stato di previsione delle uscite di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1995, sono introdotte le seguenti variazioni in diminuzione:

(Omissis).

Art. 3.

Variazioni in aumento alle previsioni delle uscite di competenza e di cassa

Nello stato di previsione delle uscite di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1995, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 4.

Modifica oggetto capitolo della spesa

Nella previsione delle uscite del bilancio 1995, è introdotta la seguente variazione alla descrizione del capitolo di spesa n. 21000:

«Contributi in conto capitale nei Comuni di Castelpetroso ed Agnone, per la sistemazione di opere, strade, piazzali in occasione della visita del papa nel Molise. Legge regionale n. 10/1975 e successive integrazioni e legge regionale n. 4/1986».

Art. 5.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 3 maggio 1995

DI GIANDOMENICO

95R0883

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 19.

Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 16 Maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INCENTIVAZIONE DELL'OFFERTA
NEL SETTORE ALBERGHIERO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, in conformità dei principi contenuti nell'art. 4 dello Statuto, dispone specifici interventi diretti a favorire la realizzazione di opere di iniziativa pubblica o privata, per lo sviluppo socio-economico del proprio territorio per mezzo del turismo.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge gli Enti pubblici e privati, le associazioni in qualsiasi forma costituita, gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 3.

Opere ammesse a beneficio

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge, fatte salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di cui all'art. 6, sono concessi per opere di:

a) ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento, a norma di legge, in particolare in materia di superamento di barriere architettoniche ed antincendio;

b) trasformazione in strutture di edifici precedentemente destinati ad altri usi compreso l'acquisto dell'immobile e con limitazioni previste dal 1° comma del successivo articolo 6;

c) ammodernamento e miglioramento con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;

d) costruzione di strutture ricettive compreso l'acquisto dell'area, con limiti previsti dal 1° comma del successivo articolo 6;

e) impianti e servizi ricreativi o sportivi pubblici o di uso pubblico, complementari all'attività turistica e comunque idonei a favorire detta attività;

f) installazione di sistemi elettromeccanici ed elettronici di innovazioni tecnologiche per il miglioramento della qualità dei servizi;

g) arredamento ed attrezzature;

h) rinnovo arredamento.

2. La realizzazione degli interventi è riferita alle strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, alle pensioni, agli stabilimenti termali, balneari e centri di turismo nautico, nonché agli esercizi di ristoro ad essi connessi ed agli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati.

3. I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine di priorità definito al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Contributo in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'art. 3 la Regione concede un contributo in conto capitale nelle seguenti misure:

a) agli Enti pubblici ed alle cooperative, fino al 45% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere previste dalle lettere a), b), c), d), f), g) dell'art. 3;

b) agli Enti pubblici ed alle cooperative, fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere previste dalla lettera h) dell'art. 3;

c) ai privati, fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere previste dalle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 3;

d) ai privati, fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere previste dalla lettera h) dell'art. 3.

2. Per le attività previste all'art. 15, i contributi concessi sono elevati rispettivamente per la lettera a) al 70%, per la lettera b) al 40%, per la lettera c) al 60%.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti debbono essere presentate, pena l'esclusione, con scadenza semestrale entro il 31 marzo ed il 30 settembre, al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto di massima delle opere da eseguire completo degli elaborati tali da individuare il tipo di intervento;

b) preventivo di spesa dell'intero intervento;

c) preventivi di spesa per arredi ed attrezzature o sistemi elettromeccanici ed elettronici;

d) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento contenente l'indicazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

e) autocertificazione provvisoria, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso, come previsto dal comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

f) titolo di proprietà dell'immobile.

2. La domanda può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile o dell'area purché risulti, da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'assenso del proprietario all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione del vincolo di destinazione. Per gli stabilimenti balneari il titolo di proprietà è sostituito dalla concessione demaniale rilasciata dall'organo competente per territorio.

3. Gli Enti privati e le Società devono, inoltre, allegare l'atto costitutivo, lo statuto sociale, il certificato della cancelleria del Tribunale e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, qualora prescritti. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o della Società.

4. I richiedenti devono fare espressa menzione, nella domanda, di accettazione del vincolo di cui all'articolo 10.

5. I richiedenti devono altresì fare espressa dichiarazione di ottemperanza alle eventuali particolari prescrizioni tecnico-funzionali o di altra natura stabilite nell'anno di concessione.

6. Copia della domanda deve essere inviata al sindaco del Comune competente per territorio.

7. La mancata ottemperanza alle modalità di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Art. 6.

Esclusioni

1. Sono escluse dal dinanziamento le spese non strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento ed in particolare:

- a) le spese non di opere murarie, già sostenute alla data di presentazione della domanda ad eccezione di quelle di progettazione;
- b) le spese sostenute a titolo di imposte ed oneri sociali;
- c) le spese per le quali sono state concesse altre incentivazioni gravanti sui bilanci statali o regionali;
- d) le spese per l'acquisto di aree o di fabbricati eccedenti il 20% del costo globale ammissibile.

2. Le strutture realizzate, ampliate o comunque migliorate con i finanziamenti previsti dalla presente legge, non possono beneficiare della concessione di ulteriori contributi, concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Art. 7.

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

1. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di opere non ancora ultimate e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda. Per le opere fa fede il certificato dello stato dei lavori rilasciato dal sindaco del Comune competente per territorio.

2. Nel provvedimento di concessione è indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed acquisite le forniture. Tale termine non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 24 mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Per comprovati motivi di forza maggiore il termine può essere prorogato dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a 12 mesi.

4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che i lavori siano stati ultimati o le forniture acquisite, la concessione del contributo decade; della decadenza è data comunicazione agli interessati. Le somme resesi disponibili per effetto dell'intervenuta decadenza sono impiegate, nell'anno successivo, per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 8.

Concessione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, da rendere nel termine di 30 giorni, delibera la concessione dei contributi e ne dà comunicazione agli interessati. Il parere della Commissione si intende reso positivamente decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono presentare:

- a) concessione o autorizzazione edilizia relativa alle opere da finanziare, qualora sia prevista in relazione al tipo di intervento;
- b) progetto esecutivo delle opere completo di piante, prospetti e sezioni;
- c) computo metrico estimativo analitico contenente prezzi unitari, misure e quantità per ogni categoria di lavoro; prezzi complessivi, importi parziali e totali per quelle murarie e per gli impianti tecnologici, corredato da disegni quotati;
- d) certificato del sindaco attestante lo stato di attuazione dei lavori.

Art. 9.

Liquidazione dei finanziamenti

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione della delibera di cui al comma 1 dell'art. 8, dispone, con proprio decreto, la liquidazione dei finanziamenti di cui all'art. 4 previa acquisizione della seguente documentazione:

- a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del Comune competente per territorio;

b) relazione redatta e giurata dal direttore dei lavori sull'avvenuta realizzazione delle opere murarie e acquisizione di arredi, impianti ed attrezzature; per detti beni deve essere indicata la spesa sostenuta nonché la data di acquisto;

c) copia del provvedimento di classifica alberghiera rilasciata dagli EE.PP.TT. competenti per territorio; la mancata allegazione di detto documento vale come attestazione di classifica pari a quella precedentemente posseduta;

d) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono i finanziamenti;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa iniziativa non ha beneficiato di contributi statali, regionali o di altri Enti;

f) atto comprovante che l'immobile oggetto delle provvidenze è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di dieci anni;

g) certificato antimafia rilasciato dalla competente Prefettura;

h) certificato societario - fallimentare del Tribunale;

i) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica;

l) computo metrico analitico giurato dalle opere realizzate a cura del direttore dei lavori.

2. Qualora dalla predetta documentazione venga rilevata una diminuzione della spesa riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, si provvederà contestualmente alla proporzionale riduzione dei finanziamenti.

3. Possono essere corrisposti in corso d'opera acconti fino ad un massimo del 70% del contributo concesso previa presentazione dei documenti di cui alle lettere b), f), g), h), i), l) del presente articolo.

4. Il contributo concesso non potrà subire aumenti di costi di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i finanziamenti previsti dalla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo.

2. Per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

3. Per i beni mobili di cui alle lettere g) ed h) dell'articolo 3 i beneficiari si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione. Gli stabilimenti balneari, per la natura stessa della concessione demaniale cui sono subordinati, vengono considerati, agli effetti del presente articolo, come beni mobili, e pertanto soggetti ad atto di registrazione.

4. Le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.

5. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla Giunta regionale quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto valutato al momento della restituzione e conteggiato a partire dalla data di concessione.

Art. 11.

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche per adeguamenti igienico sanitari e per i servizi tecnologici

1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e degli altri servizi di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere effettuati gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, ai sensi della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni.

Art. 12.

Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti che facciano domanda per ottenere o abbiano ottenuto la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge hanno l'obbligo, su richiesta dei competenti Uffici regionali, entro il termine indicato nella richiesta, di fornire tutti i dati, le informazioni e i

documenti che la Regione ritenga utili in ordine all'erogazione dei finanziamenti richiesti compresi quelli concernenti la situazione patrimoniale, fiscale, di bilancio e di gestione del personale dipendente.

2. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 comporta l'esclusione o la decadenza delle provvidenze.

3. La Giunta regionale può disporre accertamenti ed ispezioni anche a campione, al fine di verificare il rispetto della presente legge, tramite la struttura tecnica del Settore Lavori Pubblici.

Art. 13.

Revoca

1. Ferme restanti le ipotesi di decadenza precedentemente contemplate, la Giunta regionale delibera la revoca dei finanziamenti concessi qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente legge e nell'atto di concessione dei finanziamenti stessi.

2. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le maggiorazioni previste dal comma 5 dell'articolo 10.

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DEL TURISMO RURALE

Art. 14.

Definizione di turismo rurale

1. Per Turismo rurale si intende l'attività di ospitalità e di ristorazione esercitata negli ambiti territoriali individuati ai sensi del successivo art. 16, svolta in edifici già esistenti, con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, ed ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 15.

Attività di turismo rurale

1. L'attività di Turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni e tipologie:

a) offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri limitata a 15 camere per ogni singola unità di ospitalità;

b) offerta di ristorazione limitata a 60 coperti per ogni singola unità individuata dall'art. 5, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 287, basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali. Limitatamente alle zone di confine con altre Regioni può essere ammessa l'offerta di pasti e bevande aventi caratteristiche interregionali;

c) offerta di servizi di organizzazione e di supporto ad attività all'aria aperta e per tempo libero.

2. Gli esercizi di cui al comma precedente dovranno avere dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

3. Gli esercizi indicati alla lettera a) del comma 1 assumono la denominazione di «dimora rurale».

4. Sono altresì compresi nelle attività di Turismo rurale servizi per il tempo libero, finalizzati alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, e per l'esercizio di pratiche sportive e del tempo libero individuali e collettive.

Art. 16.

Ambiti territoriali

1. L'esercizio del turismo rurale è consentito esclusivamente nei seguenti ambiti territoriali:

a) nelle aree montane a bassa densità abitativa e comunque in borghi ed aggregati urbani con caratteristiche storiche e antropiche rurali, così come individuate nel piano di sviluppo del turismo rurale di cui all'art. 24 della presente legge;

b) nelle aree interne e contigue ai Parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali o nazionali ai sensi dell'art. 32 della legge 8 dicembre 1991, n. 394.

Art. 17.

Operatori del turismo rurale

1. Sono ammessi a svolgere attività di Turismo rurale i seguenti operatori:

a) gestori di strutture alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle Camere di Commercio;

b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività all'aria aperta e per il tempo libero, regolarmente iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di Commercio.

2. I soggetti di cui alle lettere precedenti devono essere residenti in un comune del Molise da almeno 12 mesi, a far data dalle richieste inoltrate, a qualsiasi titolo, relative all'accesso ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 18.

Elenco degli operatori del turismo rurale

1. È istituito «l'Elenco regionale degli operatori del Turismo rurale», suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) esercizi alberghieri ed extralberghieri denominati «dimora rurale»;

b) esercizi di ristorazione;

c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività del tempo libero e all'aria aperta.

2. L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Amministrazioni provinciali.

3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti gestori di strutture aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli.

4. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata, in duplice copia, all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

5. L'amministrazione provinciale accerta ai fini dell'iscrizione il possesso dei requisiti richiesti.

6. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'Amministrazione provinciale dispone gli accertamenti di cui al comma 5 e decide sull'iscrizione. Qualora i 60 giorni trascorrono senza che sia adottato dall'Amministrazione provinciale nessun provvedimento la domanda si ritiene accolta.

7. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato, entro 5 giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per la decorrenza dei termini di cui al comma 6, gli interessati possono richiedere all'Amministrazione provinciale, che la rilascia entro 10 giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in suo difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione di cui al comma 4.

8. Ogni tre mesi le Province provvedono ad inoltrare ai Comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi nell'elenco regionale.

9. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvedono a trasmettere alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del Turismo rurale.

Art. 19.

Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione

1. L'amministrazione provinciale effettua almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori del Turismo rurale.

2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

4. La cancellazione dall'elenco, sopravvenuta entro cinque anni dalla concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, comporta la revoca dei contributi e la restituzione degli stessi, con le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge.

5. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

Art. 20.

Competenze dei comuni

1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai Comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri, extralberghieri e di pubblici esercizi.

Art. 21.

Obblighi amministrativi

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività del Turismo rurale hanno i seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del Turismo rurale;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione medesima;

c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;

d) affiggere il simbolo regionale di cui al successivo articolo 22, ed adottare la denominazione di «dimora rurale» ai sensi del comma 3 dell'art. 15.

Art. 22.

Simbolo del turismo rurale

1. Con atto successivo, la Giunta adotterà il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'elenco regionale degli operatori del Turismo rurale.

2. L'utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti all'elenco regionale.

Art. 23.

Contributi finanziari

1. A favore degli imprenditori iscritti nell'elenco regionale degli operatori del Turismo rurale è prevista la concessione di contributi finanziari ai sensi dell'art. 4, comma 2, della presente legge.

Art. 23.

Contributi finanziari

1. A favore degli imprenditori iscritti nell'elenco regionale degli operatori del Turismo rurale è prevista la concessione di contributi finanziari ai sensi dell'art. 4, comma 2, della presente legge.

Art. 24.

Competenze della regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) catalogazione delle tipologie architettoniche rurali ed individuazione delle aree a vocazione di turismo rurale;

b) emanazione dei regolamenti attuativi e direttive tecniche per l'attuazione della legge;

c) istituzione del «Marchio di qualità» regionale di cui al successivo art. 25.

2. La Regione provvede altresì, con periodicità triennale, alla redazione di un piano organico di sviluppo del turismo e, in particolare, di turismo rurale, cui farà riferimento per la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative di Turismo rurale.

Art. 25.

Istituzione del marchio di qualità per le aziende del Turismo rurale

1. La Regione istituisce un «Marchio di qualità» per le aziende del Turismo rurale.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento per l'assegnazione del Marchio di qualità per le aziende del Turismo rurale.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento per l'assegnazione del marchio di qualità. Il Regolamento deve contenere le norme, i parametri di valutazione delle caratteristiche degli esercizi e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca del Marchio stesso.

Art. 26.

Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio del Turismo rurale

1. Per la realizzazione delle strutture ricettive e dei relativi esercizi ed accessori di cui alla presente legge sono utilizzabili gli edifici, o parte di essi, esistenti in zona agricola.

2. Per la realizzazione delle strutture ricettive possono essere effettuate esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Tali interventi sono finalizzati, oltre che al recupero igienico e funzionale dell'edificio, alla rigorosa salvaguardia degli elementi tipologici, formali e strutturali di pregio presenti nell'organismo edilizio stesso. Modesti ampliamenti sono ammessi quando siano indispensabili ad assicurare l'efficienza dell'edificio sotto il profilo tecnico-funzionale, nel rispetto ed in quanto coerenti con la preesistenza.

Art. 27.

Formazione professionale

1. La Regione promuove e coordina corsi di aggiornamento per tecnici e personale degli Enti delegati, preposti all'espletamento di funzioni in materia di Turismo rurale.

2. La Regione promuove iniziative di formazione professionale finalizzate al Turismo rurale anche attraverso convenzioni con istituti tecnici e professionali per l'agricoltura ed istituti alberghieri.

Art. 28.

Obblighi fiscali e tributari

L'Attività di Turismo è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

1. La legge regionale 2 settembre 1997, n. 31, e le successive leggi di modifica e di integrazione sono abrogate.

2. Le domande, già presentate ai sensi delle leggi abrogate dal comma 1, restano valide ed i relativi contributi vengono concessi secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Se i richiedenti sono stati inseriti nei piani di ripartizione dei fondi e non hanno ancora ottenuto la ripartizione del saldo finale, i termini di cui all'art. 7, comma 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi previsti nel bilancio 1995.

Art. 31.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 3 maggio 1995

DI GIANDOMENICO

95R0884

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 20.

Delega delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 16 Maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, previste dal Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo 16 ottobre 1991, sono delegate agli Enti Provinciali per il Turismo di Campobasso ed Isernia, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 8 maggio 1995

DI GIANDOMENICO

95R0885

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 «Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1988, n. 24

1. L'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1988, n. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La giunta regionale, sulla base dei progetti pervenuti ai sensi del precedente art. 6 e relativa rendicontazione, verificata la conformità dei progetti alle finalità della presente legge nonché la congruità dei costi, delibera il piano di riparto dei contributi regionali entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello dello stanziamento dei fondi.

2. Il piano viene trasmesso immediatamente al consiglio regionale. Entro 15 giorni dalla data di trasmissione la competente commissione consiliare può formulare osservazioni al piano al fine di ottenere dalla giunta chiarimenti e concordare modifiche. Se, trascorso il termine di cui sopra, la competente commissione non ha formulato osservazioni, la deliberazione segue l'ulteriore corso.

3. L'importo del contributo per ogni singola iniziativa non può superare il 30% dell'importo rendicontato. Qualora tale importo risulti superiore alla spesa prevista, il contributo di cui al comma precedente è commisurato all'importo preventivato.

4. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, dietro presentazione da parte dei soggetti beneficiari di apposita rendicontazione tecnica e contabile relativa all'ultimazione dei programmi presentati».

Art. 2.

Disposizioni attuative

1. Le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1988, n. 24, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, si applicano anche alle iniziative riguardanti gli esercizi finanziari precedenti a quello in corso per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati erogati i relativi contributi.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 28 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 aprile 1995, prot. n. 2140211193).

95R0872

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 30.

Istituzione degli IACP di Lecco e di Lodi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzioni

1. Sono istituiti gli istituti autonomi per le case popolari della provincia di Lecco e della provincia di Lodi.

2. Allo IACP di Lecco ed allo IACP di Lodi sono attribuite le competenze che le leggi dello Stato e della regione Lombardia attribuiscono agli istituti autonomi case popolari sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei comuni indicati nell'art. 2 del d.lgs. 6 marzo 1992, n. 250, istitutivo della provincia di Lecco e dell'art. 2 del d.lgs. 6 marzo 1992, n. 251, istitutivo della provincia di Lodi.

3. Entro 60 giorni dall'insediamento dei consigli provinciali di Lecco e Lodi, la giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Nomina del consiglio di amministrazione

1. La giunta regionale concorrerà, per quanto le compete, alla nomina dei propri rappresentanti nei consigli di amministrazione di Lecco e Lodi.

2. La giunta regionale, sentite le province di Lecco e Lodi, può nominare due commissari, rispettivamente uno per lo IACP di Lecco ed uno per lo IACP di Lodi, che svolgeranno le funzioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della commissione tecnico-consulativa fino all'insediamento dei suddetti organi.

Art. 3.

Devoluzione del patrimonio

1. Dalla data di nomina dei consigli di amministrazione o dei commissari di cui al precedente art. 2 agli IACP di Lecco e di Lodi sono devoluti tutti gli immobili di proprietà degli IACP di Como, di Bergamo e di Milano situati, rispettivamente, nei comuni della provincia di Lecco e della provincia di Lodi.

2. Dalla stessa data lo IACP di Lecco e lo IACP di Lodi subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive ed in tutti i rapporti giuridici inerenti agli immobili, anche in costruzione, di cui ha acquisito la proprietà.

Art. 4.

Beni immobili e mobili

1. Entro 60 giorni dalla nomina del consiglio di amministrazione o del commissario, gli IACP di Como, Bergamo e Milano trasmettono agli IACP di Lecco e di Lodi l'inventario del patrimonio immobiliare con i documenti relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l'istituto di provenienza.

2. Entro lo stesso termine, gli IACP di Como e di Milano trasmettono ai consigli di amministrazione o ai commissari competenti l'inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed apparecchiature presenti presso la delegazione di Lecco e presso gli uffici decentrati nella provincia di Lodi che passano nella piena disponibilità degli IACP istituiti ai sensi della presente legge.

3. Entro i successivi 90 giorni i consigli di amministrazione o i commissari trasmettono gli elenchi degli immobili trasferiti ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio per l'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

Art. 5.

Situazioni contabili

1. Entro 90 giorni dalla nomina del consiglio di amministrazione o del commissario, gli IACP di Como, di Bergamo e di Milano trasmettono ai consigli di amministrazione o ai commissari competenti le situazioni contabili attive e passive di tutti gli immobili di cui all'art. 3, nonché la situazione aggiornata della gestione speciale ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 e la situazione della gestione dei fondi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 513/1977, sia contabile sia di attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria relativa agli immobili devoluti agli IACP.

Art. 6.

Personale

1. Entro 90 giorni dalla nomina, i consigli di amministrazione o i commissari propongono all'approvazione della giunta regionale la pianta organica degli IACP di competenza, tenuto conto sia della organizzazione degli IACP lombardi simili per dimensione di patrimonio gestito sia dei carichi di lavoro unitari determinati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 537/1993.

2. Alla copertura della pianta organica si provvede con il personale già operante, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dello IACP aventi sede nelle province di Lecco e di Lodi, nonché con il restante personale alle dipendenze degli IACP di Como, Bergamo e Milano che opti per il trasferimento presso lo IACP di Lecco e di Lodi, ovvero tramite mobilità d'ufficio del personale del comparto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Sino all'approvazione da parte della giunta regionale dello Statuto tipo per tutti gli IACP, gli IACP di Lecco e di Lodi sono retti, rispettivamente, dagli Statuti dello IACP di Como e dello IACP di Milano.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 28 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 aprile 1995, prot. n. 21802/864).

95R0873

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 31.

Modifiche delle norme regionali concernenti la subdelega di funzioni amministrative in materia di beni ambientali.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Subdelega di funzioni in materia di protezione delle bellezze naturali

1. L'art. 8 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 settembre 1992, n. 32, è così ulteriormente sostituito:

1. Sono subdelegate ai comuni:

a) le funzioni relative alle autorizzazioni di cui l'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per tutti gli interventi da effettuarsi in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico in base agli elenchi definiti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 9;

b) fuori dei casi previsti dalla precedente lett. a), le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per interventi da effettuarsi in ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico in base alle procedure di cui alla medesima legge 29 giugno 1939, n. 1497 nei seguenti casi;

b 1) interventi su edifici costruiti dopo il 1° gennaio 1920 di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo, ristrutturazione o ampliamento in conformità a quanto previsto dal dodicesimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

b 2) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b 3) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza, ad eccezione delle competenze regionali in materia forestale esercitate direttamente, o per il tramite dell'azienda regionale delle foreste, o delegate agli enti locali;

b 4) posa di nuove condotte di fognatura e condotte idriche, totalmente interrate, linee elettriche a tensione non superiore a 15 kV ovvero interrate e linee di telecomunicazione interrate fatte salve le competenze regionali in materia;

b 5) recinzioni;

b 6) prelievi in alveo di materiale litoide ai fini della regimazione idraulica relativamente ai corsi d'acqua che abbiano possibilità di naturale ricostituzione, fatte salve le competenze regionali in materia;

b 7) opere interrate, totalmente o anche parzialmente, purché le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrata, abbiano un'altezza non superiore a mt. 2,5;

b 8) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla giunta regionale a norma degli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14, ovvero dal consiglio comunale secondo la procedura di cui all'art. 4 della precitata legge regionale 12 marzo 1984, n. 14.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente primo comma e del parere di cui al successivo settimo comma deve avvenire conformemente ai criteri al riguardo emanati dalla giunta regionale.

3. Dopo l'entrata in vigore dei piani territoriali paesistici o, per i territori compresi nei parchi regionali, dei piani territoriali di coordinamento dei parchi redatti con i contenuti di cui al precedente art. 4, tutte le funzioni amministrative previste dalle leggi 29 giugno 1939,

n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431 sono esercitate dai comuni, ad eccezione delle funzioni amministrative che restano comunque di competenza regionale, a norma del secondo comma del successivo art. 9. Per i comuni compresi nei parchi regionali, l'autorizzazione paesistica è rilasciata dal sindaco del comune interessato previo parere vincolante dell'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto con le previsioni del piano territoriale. A tal fine, l'istanza di autorizzazione, corredata dalla necessaria documentazione, è trasmessa tempestivamente dall'amministrazione comunale all'ente gestore del parco. Il parere è reso al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, decorsi inutilmente i quali, esso si intende formulato favorevolmente. Tale parere non è richiesto per gli interventi indicati al precedente primo comma, lett. b).

4. Sono subdelegate ai comuni le funzioni di vigilanza e quelle relative all'applicazione delle sanzioni e agli ordini di demolizione di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché agli articoli 9, terzo comma, e 10, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, quando si tratti di opere per le quali l'autorizzazione sia di competenza dei comuni medesimi.

5. Le funzioni subdelegate ai comuni a norma del presente articolo sono esercitate con provvedimento adottato dal sindaco, o dall'assessore competente, se delegato, sentita la commissione edilizia comunale.

6. I comuni trasmettono agli organismi periferici del ministero per i beni culturali e ambientali copia di tutte le autorizzazioni rilasciate e alla giunta regionale copia delle autorizzazioni riguardanti gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Le funzioni relative all'emissione dei pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sono subdelegate ai comuni. Il sindaco si esprime previo parere conforme della commissione edilizia integrata a norma del successivo art. 11. Detto parere, se favorevole, è comunicato agli organismi periferici del ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 10 1985 n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 2.

Funzioni di competenza regionale

1. L'art. 9 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 26 settembre 1992, n. 32, è così ulteriormente sostituito:

«1. Fino all'entrata in vigore dei piani territoriali paesistici o, per i territori compresi nei parchi regionali, dei piani territoriali di coordinamento dei parchi redatti con i contenuti di cui al precedente art. 4, restano di competenza regionale le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per tutti gli interventi da effettuarsi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico non compresi fra quelli oggetto di immediata subdelega a norma delle lett. a) e b), primo comma, del precedente art. 8. Restano altresì di competenza regionale le autorizzazioni per gli interventi da effettuarsi nei territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, e nei territori situati lungo le rive di fiumi e canali per una fascia di 150 metri per ciascuna sponda; i laghi, fiumi e canali considerati ai fini del presente comma sono quelli inclusi nell'elenco allegato alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, in cui deve intendersi compreso il fiume Ticino.

2. Restano di competenza regionale, anche dopo l'entrata in vigore dei piani indicati dal primo comma:

a) le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per le opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché per le opere pubbliche di interesse regionale, come definite ai sensi della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70;

b) le autorizzazioni concernenti l'effettuazione di attività estrattive in genere, nonché la realizzazione di cave e di impianti di smaltimento di rifiuti;

c) i provvedimenti di inibizione e gli ordini di sospensione di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. Restano ferme altresì le competenze regionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14.

4. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può anche d'ufficio, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti individuati al precedente art. 8, sesto comma, annullare le autorizzazioni concesse dagli enti subdelegati ai sensi del precedente art. 8, qualora esse contrastino con la legge o con le prescrizioni dei provvedimenti di inclusione negli elenchi o di revisione degli stessi o con i criteri regionali di cui all'art. 8, secondo comma, o con i piani territoriali paesistici o con i piani territoriali di coordinamento dei parchi.

5. In tal caso il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, può altresì ordinare la sospensione dei lavori iniziati a seguito delle autorizzazioni annullate.

6. Sono abrogati:

- a) l'art. 8 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56;
- b) l'art. 8 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57;
- c) l'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 58;
- d) l'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 63;
- e) l'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1991, n. 7;
- f) l'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 28 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 aprile 1995, prot. n. 23002/1196).

95R0873b

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 32.

Concessione di contributi in conto capitale ai soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale conseguenti a problemi finanziari di cooperative edilizie in particolare difficoltà economica, secondo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica», la regione, nei limiti degli appositi stanziamenti a bilancio, può assegnare contributi ai prenotatari o assegnatari degli alloggi delle cooperative, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Art. 2.

Modalità per l'erogazione dei contributi

1. La giunta regionale, qualora ravvisi le circostanze che rendano necessari gli interventi per le finalità di cui all'art. 1, provvede ad assegnare contributi in conto capitale ai soci delle cooperative per i quali sia effettivamente e comprovatamente a rischio l'acquisto della prima casa.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 marzo di ciascun anno, adotta i provvedimenti che definiscono le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione necessaria per accedere ai contributi, i limiti dei medesimi, le modalità di erogazione degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Requisiti per accedere ai contributi

1. I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi per l'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per la concessione dei contributi sono richiesti i seguenti requisiti, che devono sussistere alla data di presentazione della domanda:

a) essere soci prenotatari o assegnatari di una delle cooperative di cui al precedente art. 1;

b) essere cittadino italiano oppure cittadino straniero residente in Italia da almeno cinque anni e con una attività lavorativa stabile;

c) non possedere altri alloggi in proprietà;

d) avere la residenza oppure l'attività lavorativa nel comune o nell'ambito sovracomunale compreso nella provincia in cui è realizzato l'alloggio per l'acquisto del quale è richiesto il contributo;

e) non aver goduto di altri contributi statali o regionali per le stesse finalità della presente legge;

f) possedere un reddito per nucleo familiare non superiore al limite vigente stabilito sulla base della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1995 i contributi di cui alla presente legge sono concessi in via prioritaria per provvedere a quelle situazioni che richiedano interventi urgenti in relazione alla particolarità delle cause che le hanno determinate, all'incidenza sociale ed ai tempi necessari perché gli interventi siano efficaci e le cui domande, ai sensi della legge 179/1992 e della presente legge, siano state presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, entro i successivi 60 giorni, delibera la concessione dei contributi previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3.

3. I contributi non possono in ogni caso superare la somma di L. 40.000.000 per ogni singolo beneficiario.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la concessione di contributi una tantum in conto capitale di L. 4.000.000.000.

2. All'onere di L. 4.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6 è istituito il capitolo 4.4.6.2.3952 «Contributi una tantum ai soci di cooperative in difficoltà per l'acquisto della prima casa» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.4.000.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 28 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 aprile 1995, prot. n. 21802/857).

95R0874

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 33.

Classificazioni delle strade della regione Lombardia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Competenze regionali

1. La giunta regionale è autorizzata ad affidare all'istituto regionale di ricerca la realizzazione di un progetto generale di classificazione della rete viabilistica regionale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo modello gestionale.

2. La giunta regionale procederà all'affidamento dell'incarico di cui al primo comma previa approvazione di apposito disciplinare su proposta dell'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

3. Il progetto generale dovrà contenere l'analisi della rete stradale in riferimento agli aspetti geometrici, funzionali e amministrativi, dovrà considerare le delimitazioni dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti ai sensi dell'art. 2, settimo comma e dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dovrà individuare le potenzialità della rete stradale in relazione alla percorribilità della stessa per i trasporti e i veicoli in condizioni di eccezionalità.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di L. 500.000.000.

2. All'onere di L. 500.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello statuto o di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 4, settore 4, obiettivo 1, parte 2, è istituito il seguente capitolo 4.4.1.2.3962 «Spese per l'incarico all'IRER relativo alla realizzazione di un progetto generale di classificazione della rete viabilistica regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 28 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 aprile 1995, prot. n. 21602/1191).

95R0875

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 31.

Norme in materia di musei degli enti locali e di interesse locale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INDIRIZZI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 del proprio Statuto e nel quadro della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di musei e raccolte degli enti locali e di interesse locale.

2. La finalità si inquadra nella generale esigenza di conseguire la piena conoscenza, tutela, valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale della Calabria, quale risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità. A tal fine la Regione persegue:

a) il consolidamento, il restauro, l'acquisizione, l'adeguamento delle sedi, la creazione di nuovi istituti, la tutela e la valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione dei servizi, il regolare funzionamento dei musei e delle raccolte di enti locali e comunque di interesse locale, di proprietà pubblica o privata, e l'attivazione e la piena utilizzazione dei servizi culturali connessi, allo scopo di assicurare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione culturale, sociale ed economica del patrimonio in essi raccolto e la conseguente erogazione di un servizio sociale di preminente interesse per la vita della comunità regionale;

b) la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale regionale integrato e funzionalmente unitario, che:

1) comprenda tutti gli istituti e i servizi museali riconosciuti di interesse regionale;

2) sia articolato su base provinciale, sulla base di una precisa attribuzione a ciascun istituto e servizio museale aderente di compiti specifici;

3) consenta un'organica azione di identificazione, catalogazione, conservazione e valorizzazione culturale, sociale ed economica dell'intero patrimonio culturale e ambientale della Regione.

Art. 2.

Ruolo della Regione

1. Per le finalità di cui all'art. 1 onde assicurare la qualità degli interventi e l'efficacia della spesa, la Regione adotta lo strumento della programmazione; esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; ricerca e favorisce la collaborazione con gli organi centrali dello Stato e con ogni altro soggetto pubblico e privato; incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti e servizi museali; promuove il più ampio coinvolgimento, nella costituzione e gestione degli stessi, di enti pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni.

2. Controlla il funzionamento dei musei locali e di interesse locale; provvede direttamente alla attività di catalogo e documentazione dei beni ambientali, archeologici e architettonici, artistici e storici.

Art. 3.

Ruolo degli enti locali

1. La formulazione delle proposte finalizzate alla definizione del piano triennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14, la redazione dei progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi annuali, secondo quanto stabilito all'art. 11, la loro attuazione, compreso l'obbligo della rendicontazione, spettano agli enti locali che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla presente legge. È altresì competenza dei comuni e delle province la gestione diretta di musei e raccolte di loro proprietà. Compete comunque agli stessi il controllo della regolare attuazione degli interventi previsti dal piano triennale e dai programmi annuali, nonché al collaudo finale sugli stessi.

Art. 4.

Riconoscimento dell'interesse regionale

1. L'individuazione degli istituti e servizi museali operata ai sensi dell'art. 7 costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto irrinunciabile per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.

Art. 5.

Autorizzazioni

1. L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e agli articoli 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è comunque subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli interventi di restauro sono autorizzati dalla Regione, nel rispetto dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. In difetto delle prescritte autorizzazioni, di cui al comma 2, è irrogata ai trasgressori, a cura del competente ufficio della giunta regionale e previo verbale d'accertamento e contestazione notificato anche d'ufficio, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO II

SISTEMA MUSEALE REGIONALE

Art. 6.

Sistema museale regionale

1. Il sistema museale regionale è costituito da tutti i musei, le raccolte e i servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla Regione. È organizzato funzionalmente mediante la ripartizione di compiti specifici fra i singoli istituti e servizi museali, che sono chiamati ad operare in modo complementare, e conformemente alle loro peculiarità, per ambiti di aggregazione provinciali, onde assicurare un funzionamento unitario del sistema museale a livello dell'intera regione, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel piano triennale e nei programmi annuali d'intervento di cui agli articoli 10 e 14.

Art. 7.

Individuazione e classificazione degli istituti e servizi

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del sistema museale regionale, che indica le finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le modalità operative del sistema stesso, individua gli istituti e i servizi museali esistenti o da istituire che ne fanno parte, e i relativi standard funzionali nell'ambito del sistema.

2. Le indicazioni inerenti del sistema museale regionale possono essere aggiornate con il piano triennale e con i programmi annuali di cui ai successivi articoli 10 e 14.

Art. 8.

Inventario e regolamento.

1. Gli enti e i privati proprietari di musei e raccolte inclusi nel sistema museale regionale, e perciò ammessi a beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti a redigere e ad aggiornare l'inventario dei beni culturali di loro proprietà o comunque affidati alla loro cura e ad adottare apposito regolamento per gli istituti e i servizi museali, secondo lo schema tipo deliberato dalla giunta regionale ed in relazione alla classificazione ad essi attribuita nei piani regionali d'intervento. Copia dell'intervento è trasmessa alla giunta regionale, cui compete altresì l'approvazione del regolamento.

Art. 9.

Personale e modalità di reclutamento.

1. Gli istituti e servizi museali, debbono essere dotati di personale qualificato, nel rispetto dei profili professionali stabiliti per ciascuna figura dal piano triennale e dai programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14, e in numero sufficiente a garantire la qualità dei servizi, secondo gli standard funzionali fissati per ciascun istituto e servizio dal piano e dai programmi medesimi.

2. Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti di direzione degli istituti di proprietà degli enti pubblici di cui alla presente legge è richiesto il diploma di laurea e costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in ottemperanza alle specificazioni previste nel piano triennale per i diversi profili professionali inerenti alle peculiarità dei diversi istituti e servizi.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 10.

Piano triennale

1. Per la programmazione e la promozione degli interventi finalizzati agli obiettivi indicati dalla presente legge, la giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale il piano triennale per il riassetto, la istituzione e il funzionamento degli istituti e dei servizi culturali, per il rafforzamento del sistema museale regionale, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti e per il loro reclutamento, per l'incremento delle collezioni per l'edizione e la diffusione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni concernenti il patrimonio culturale calabrese, per la promozione delle attività culturali.

2. Il piano regionale stabilisce la classificazione degli istituti e servizi museali in relazione al loro stato attuale e agli sviluppi previsti nei termini di validità del piano stesso, con riferimento alla entità e al tipo delle raccolte, ai livelli di funzionalità e ai compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.

3. Il piano può apportare modifiche e integrazioni alle previsioni del sistema museale regionale di cui all'art. 7 che prevede prioritariamente:

a) interventi di tutela e salvaguardia che rivestano particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale;

b) completamento di interventi in atto.

4. In particolare il piano triennale:

a) individua caratteristiche, localizzazione e organizzazione degli istituti e dei servizi costituenti il sistema museale regionale e provvede alla classificazione degli stessi;

b) accerta lo stato di conservazione dei beni, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e servizi museali e l'esercizio di eventuali compiti di interesse più generale ai diversi livelli organizzativi del sistema museale;

c) determina le prospettive di evoluzione nel periodo di validità del piano, indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;

d) determina gli standards funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all'entità e ai profili professionali del personale;

e) indica i titoli di studio e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 9;

f) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto, nel quadro della disciplina vigente in materia di formazione professionale, ai fini della formulazione del piano annuale di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;

g) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale;

h) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale calabrese;

i) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;

l) determina le attività da svolgere a cura diretta della Regione.

Art. 11.

Progetti per la formazione del piano annuale

1. Gli enti locali, nonché gli altri soggetti titolari di istituti, servizi e attività museali di interesse locale, formulano annualmente, in conformità con il piano triennale di cui all'art. 10, progetti di intervento come previsti all'art. 15.

2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il mese di aprile alla giunta regionale, al fine della formazione del piano annuale di cui all'art. 14. I progetti relativi ad interventi strutturali, per essere ammessi al contributo finanziario della Regione, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico specificando, in particolare, tempi e modalità di intervento, destinazioni d'uso, organizzazione funzionale e modalità gestionali degli istituti che vi trovano sede;

b) essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla vigente legislazione;

c) essere corredati del piano finanziario specificando in particolare il preventivo di spesa e le risorse finanziarie disponibili a copertura della quota non soddisfatta dal contributo regionale;

d) contenere un'analisi dei costi e dei benefici.

TITOLO IV

ORGANISMI DI CONSULENZA E DI PARTECIPAZIONE

Art. 12.

Commissione consultiva scientifica

1. Per la predisposizione dei piani triennali ed annuali la Regione si avvale del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e i musei di enti locali e d'interesse locale istituito ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, integrato da due rappresentanti indicati rispettivamente dal soprintendente ai beni AA.AS e archeologico della Calabria. Per i membri del comitato è prevista una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta nella misura pari a quella dei componenti dei CO.RE.CO. e i rimborsi di spese per le stesse voci e nella stessa misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale.

Art. 13.

Conferenza dei capi degli istituti museali.

1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alla elaborazione dei programmi e dei piani valorizzandone l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti museali di competenza della presente legge.

2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli enti locali o dai soggetti cui gli istituti appartengono.

3. La conferenza presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo delegato, è istituita con decreto del presidente della giunta regionale.

4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della giunta regionale.

Art. 14.

Programmi annuali

1. In esecuzione del piano triennale la giunta regionale, sulla base delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'art. 11, adotta i programmi annuali per le finalità di cui al comma 2 e al presente titolo.

2. I programmi annuali costituiscono lo strumento per:

a) i controlli di gestione dei programmi annuali precedenti in relazione agli obiettivi del piano triennale;

b) il finanziamento dei progetti attuativi e il conseguente riparto dei contributi.

3. Qualora il programma annuale comporti modifiche al piano triennale, deve essere sottoposto all'esame del consiglio regionale.

TITOLO V

CONTRIBUTI E PROCEDURE

Art. 15.

Interventi e contributi

1. Il piano triennale e i programmi annuali prevedono e determinano i vari interventi ed i relativi contributi. La giunta regionale, con propria deliberazione specifica le modalità procedurali per l'accesso ai contributi.

2. Le richieste di contributo debbono essere trasmesse alla giunta regionale entro il mese di aprile di ogni anno.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi per le seguenti finalità:

a) costruzioni, consolidamento e restauro delle sedi di istituti e servizi museali;

b) allestimenti e strumentazione per istituti e servizi museali;

c) manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte di enti locali e di interesse locale;

d) edizione dei cataloghi scientifici della raccolta e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale;

e) acquisizione di beni culturali al patrimonio pubblico per incrementare le raccolte locali;

f) gestione e attività ordinarie di istituti e servizi museali;

g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;

h) interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi museali;

i) iniziative dirette riservate alla Regione.

4. Annualmente la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano triennale.

Art. 16.

Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'art. 15, la giunta regionale eroga a favore dei comuni, province e altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale o in conto interessi per l'attuazione, in conformità con le previsioni indicate nel piano triennale di progetti relativi a musei e raccolte di loro proprietà.

Art. 17.

*Contributi per le finalità
di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 15, la giunta regionale eroga a favore dei comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per la elaborazione e l'attuazione di progetti inerenti l'allestimento e la dotazione strumentale dei musei e dei servizi culturali connessi, per la loro gestione e attività ordinarie e per la manutenzione e il restauro dei beni culturali in essi conservati.

2. I finanziamenti regionali sono assegnati con i programmi annuali di cui all'art. 14 ed erogati nella misura del 50 per cento all'avvio dei lavori e del 50 per cento a lavori ultimati e collaudati.

Art. 18.

*Contributi per le finalità
di cui alla lettera d) dell'art. 15*

1. Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 15, la giunta regionale provvede direttamente o eroga contributi in conto capitale a favore dei comuni o di altri enti pubblici o privati proprietari o depositari delle raccolte per la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale conformi alle indicazioni sostenute nel piano triennale.

2. I contributi regionali sono assegnati coi programmi annuali di cui all'art. 14 ed erogati ad avvenuta pubblicazione delle opere; all'attuazione delle proprie iniziative la giunta provvede direttamente.

Art. 19.

*Contributi per le finalità
di cui alla lettera e) dell'art. 15*

1. Per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 15, la giunta regionale provvede direttamente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale in materia di contratti, o eroga contributi in conto capitale a favore di comuni e province per l'acquisizione di beni culturali destinati ad arricchire le raccolte locali.

2. I contributi regionali possono essere concessi a comuni e province anche al di fuori degli interventi previsti dal piano e dai programmi regionali di cui alla presente legge, allorché essi abbiano provveduto all'acquisto di condizioni di comprovata urgenza.

Art. 20.

*Contributi per le finalità
di cui alla lettera f) dell'art. 15*

1. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'art. 15 la giunta regionale eroga a favore dei comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per l'attuazione dei progetti conformi alle indicazioni espresse nel piano regionale triennale.

2. La giunta regionale eroga inoltre contributi per i costi di gestione di istituti e servizi museali, anche nell'ipotesi di ricorso a società private che impieghino giovani formati con appositi corsi di formazione professionale della Regione. Le convenzioni di affidamento di tali incarichi a privati devono essere approvate dalla giunta regionale.

Art. 21.

*Contributi per le finalità
di cui alla lettera h) dell'art. 15.*

1. Per le finalità di cui alla lettera h) dell'art. 15, il programma annuale indica le modalità per l'eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali; determina le condizioni per la costituzione di tali organismi,

anche a prescindere dalla diretta partecipazione della Regione stessa; stabilisce l'entità del contributo regionale che la giunta regionale eroga in conto capitale a favore degli organismi stessi.

Art. 22.

*Contributi per le finalità
di cui alla lettera i) dell'art. 15*

1. Per le finalità di cui alla lettera i) dell'art. 15, il programma annuale indica le iniziative che la giunta regionale intende promuovere direttamente e i relativi costi.

2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la giunta regionale.

Art. 23.

Controllo

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno alla giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.

2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dai soggetti e secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, dagli uffici regionali preposti alla specifica materia (uffici 673-674-675-676-677 Gestione dei servizi socio culturali delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotona e Vibo Valentia) di cui alla presente legge, ai quali compete altresì di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14.

3. Qualora gli enti pubblici e i soggetti privati beneficiari dei contributi non provvedano nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi la giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari o a nuova assegnazione del contributo.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Organismi e strumenti

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la giunta regionale predispona apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla organizzazione ed alla gestione dei servizi seguenti:

- a) catalogo e documentazione;
- b) manutenzione e restauro;

ed alla promozione, nell'ambito della normativa vigente delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, le istituzioni competenti ad ogni livello nonché altri soggetti pubblici e privati.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. La legge regionale di bilancio determinerà annualmente, a decorrere dal 1995, le autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 aprile 1995

VERALDI

95R0799

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 32.

Norme in materia di classificazione strade non statali.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Strade comunali

1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strade comunali sono esercitate dall'amministrazione comunale competente per territorio, che provvede previo parere dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficio del genio civile.

2. La classificazione può essere proposta dall'amministrazione comunale, dai soggetti espressamente previsti dallo statuto comunale, dall'amministrazione provinciale e dalla Regione.

3. Contro il provvedimento di diniego può essere proposto ricorso al presidente dell'amministrazione provinciale che assume le proprie determinazioni entro 60 giorni. Decorso tale termine, il ricorso si intende rigettato.

Art. 2.

Strade provinciali

1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione fra le provinciali di strade o tronchi di esse sono delegate all'amministrazione provinciale competente per territorio, che provvede previo parere dell'ufficio tecnico provinciale o del comitato tecnico regionale amministrativo.

2. L'iniziativa può essere assunta da uno o più comuni, dall'amministrazione provinciale o dalla Regione.

3. Qualora l'amministrazione provinciale non provvede entro 90 giorni o nel caso di rigetto della richiesta di classificazione, può essere proposto ricorso al presidente della giunta regionale.

4. La giunta regionale decide su ricorso entro 90 giorni; decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende rigettato.

Art. 3.

Efficacia

1. I decreti di classificazione delle strade comunali e di quelle provinciali sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ed hanno efficacia dopo 30 giorni dalla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 aprile 1995

VERALDI

95R0800

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 33.

Modifica legge regionale 8 gennaio 1990, n. 6, recante: «Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 50 del 3 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, al primo comma dopo l'espressione « 10 marzo 1968, n. 186» aggiungere:

« e dell'art. 17 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991».

2. All'art. 1, il secondo comma è così sostituito:

«Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, comprese altresì le relative apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione, protezione, ecc.».

Art. 2.

1. All'art. 2, il primo comma è così sostituito:

«Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti a bordo macchina, l'equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori, gli impianti di trazione, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Art. 3.

1. L'art. 3 è così sostituito:

«La costruzione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere progettati e diretti da un ingegnere o perito industriale iscritti ai relativi albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze, e devono essere eseguiti da installatori qualificati».

Art. 4.

1. All'art. 4, il secondo comma è così sostituito:

«Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale, e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto».

Art. 5.

1. All'art. 5, il secondo comma è così sostituito:

«I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente al progetto edilizio ai sensi del punto 3 art. 6 della legge n. 46/1990».

2. All'art. 5, il terzo comma e così sostituito:

«I progetti relativi a trasformazioni, ampliamento o adeguamento alle disposizioni di legge di impianti già esistenti sono depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione».

3. All'art. 5, il sesto comma è soppresso.

4. All'art. 5 aggiungere:

6. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui alla presente legge vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15 della legge n. 46/1990.

7. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione contenete la tipologia dei materiali impiegati, che forma parte integrante della dichiarazione di conformità, dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Art. 6.

1. All'art. 6, il secondo comma è così sostituito:

«Il costruttore e l'installatore sono responsabili della regolare tenuta dei documenti; inoltre essi hanno l'obbligo di apporre sul luogo dei lavori tabella identificativa dei lavori con nome dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori degli impianti».

Art. 7.

1. L'art. 7 è così sostituito:

«entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il costruttore deposita presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell'impianto rea-

lizzato alle disposizioni della legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata dal direttore dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali in opera. Tale documento si può identificare con la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge n. 46/1990 ed art. 7 del D.P.R. n. 447/1991 completa in ogni sua parte».

Art. 8.

1. All'art. 8, il primo comma è così sostituito:

«Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla legge sono sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere o un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali e nei limiti delle rispettive competenze, nonché essere inseriti nell'elenco dei verificatori di cui all'art. 14 della legge n. 46/1990 e all'art. 9 del D.P.R. n. 447».

Art. 9.

1. L'articolo 11 è così sostituito:

«Per le modalità di qualificazione degli installatori, per la individuazione dei limiti per la redazione del progetto nonché il collaudo, vale quanto previsto allo scopo dalla legge n. 46/1990 e del relativo RdA di cui al D.P.R. n. 447/1991».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 aprile 1995

VERALDI

95R0801

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 4 0 9 6 *

L. 2.800